

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1630)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 giugno 1961 (V. Stampato n. 1358)*

**d'iniziativa dei deputati MARENGHI, DE LEONARDIS, DANIELE, BIMA, CAPPUGI
e SALUTARI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 LUGLIO 1961

**Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi
e dei periti agrari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.